



CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE SPECIALI DEI PARTECIPANTI

I Partecipanti al Fondo comune di investimento immobiliare **"Estense - Grande Distribuzione"** sono convocati in Assemblea, in seduta speciale, per il giorno **Lunedì, 15 dicembre 2014, ore 11.00** in Milano, Via Washington 66 presso **Milan Marriott Hotel sala Manzoni**

Partecipanti al Fondo comune di investimento immobiliare **"BNL Portfolio Immobiliare"** sono convocati in Assemblea, in seduta speciale, per il giorno **Lunedì, 15 dicembre 2014, ore 15.00** in Milano, Via Washington 66 presso **Milan Marriott Hotel sala Manzoni**, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Proposta di modifica del Regolamento del Fondo per consentire di prorogare, in via straordinaria, il termine di durata del Fondo medesimo, per un periodo non superiore a 2 (due) anni, per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio, secondo quanto previsto dall'art. 22, commi 5-bis e ss., del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.

Proposta di delibera: L'Assemblea dei Partecipanti, in seduta speciale, è chiamata ad approvare le seguenti modifiche del Regolamento di gestione del Fondo: - inserimento del seguente articolo:

"Articolo 2 bis - Proroga Straordinaria della durata del Fondo
Come stabilito con delibera dell'Assemblea dei Partecipanti del 15 dicembre 2014 e del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2014, la SGR può, con delibera motivata dell'Organo Amministrativo e con parere conforme dell'Organo di Controllo, nell'esclusivo interesse dei Partecipanti, prorogare, in via straordinaria, il termine di durata del Fondo successivamente alla proroga deliberata ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo precedente, per un periodo massimo non superiore a 2 anni (di seguito, la "Proroga Straordinaria").
Durante la Proroga Straordinaria:

- i) l'attività di gestione è finalizzata, esclusivamente, al completamento dell'attività di smobilizzo degli investimenti. In tale attività sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli attivi patrimoniali, ove necessari per incrementarne il presumibile valore di realizzo e a condizione che tali interventi abbiano un orizzonte temporale non superiore al termine finale di durata del Fondo, come prorogato;
- ii) la misura della provvigione di gestione, su base annuale, di cui all'articolo 9.1.1 del presente Regolamento, è ridotta di due terzi;
- iii) è fatto divieto di prelevare dal Fondo le provvigioni di incentivo di cui all'articolo 14.7 del Regolamento;
- iv) è fatto obbligo di distribuire ai Partecipanti, con cadenza almeno semestrale, la totalità dei proventi netti realizzati, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal Fondo.

Le determinazioni assunte con riguardo alla Proroga Straordinaria della durata del Fondo devono essere comunicate tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob, nonché ai partecipanti al Fondo con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota, mediante pubblicazione sul sito Internet della SGR e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. Le determinazioni sono trasmesse, senza indugio, alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa".

- in considerazione dell'introduzione dell'articolo 2-bis, la modifica di coordinamento dell'articolo 4.5.2 evidenziata nella tabella seguente:

Art. 4.5.2. Utilizzo dei proventi della gestione.	
TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
I proventi, come sopra definiti, da distribuire annualmente, vengono determinati, compatibilmente con le previsioni di redditività complessiva del fondo, dal Consiglio di Amministrazione della SGR, che illustra nel rendiconto di gestione i criteri a tal fine adottati. I proventi non distribuiti sono reinvestiti nel Fondo.	Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2-bis del presente Regolamento, i proventi, come sopra definiti, da distribuire annualmente, vengono determinati, compatibilmente con le previsioni di redditività complessiva del fondo, dal Consiglio di Amministrazione della SGR, che illustra nel rendiconto di gestione i criteri a tal fine adottati. I proventi non distribuiti sono reinvestiti nel Fondo.

Si rammenta che ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, comma 5-quater, lett. d), del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, l'Assemblea dei Partecipanti chiamata a deliberare in merito alla modifica del Regolamento delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote dei votanti. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei votanti.

Diritto di intervento e voto. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, comma 5-quinquies del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea i Partecipanti per i quali l'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile abbia trasmesso alla SGR la comunicazione attestante la titolarità del

diritto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (4 dicembre 2014 - "Record Date"). Coloro che risulteranno titolari delle quote del Fondo solo successivamente alla Record Date non avranno diritto di intervenire e votare in Assemblea. Si rammenta che la comunicazione alla SGR è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto.

Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla SGR. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario od oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla SGR.

Modalità di esercizio del diritto di voto. In conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma 5-quinquies, lett. c), del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, i Partecipanti possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante rilascio di delega conferita per iscritto e revocabile con dichiarazione pervenuta al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per l'Assemblea. La delega contiene le istruzioni di voto sulla proposta di modifica del Regolamento finalizzata all'introduzione della facoltà di Proroga Straordinaria del termine di durata del Fondo e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega non può in ogni caso essere conferita a soggetti in conflitto di interessi con il rappresentato né alla SGR, ai suoi soci, dipendenti, e componenti degli Organi di amministrazione e controllo, nonché alle società del gruppo cui appartiene BNP PARIBAS REIM SGR p.A., né agli amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti di tali soggetti.

La delega può essere consegnata al personale incaricato dalla SGR purché prima dell'avvio dei lavori assembleari.

Un modulo di delega è disponibile sul sito Internet della SGR e presso la sede sociale.

Voto per corrispondenza.

Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto delle previsioni di cui all'art. 22, comma 5-quinquies, lett. b), del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, e dell'art. 18-quater, comma 2, del D.M. n. 228/1999 e s.m.i., il voto può essere esercitato anche per corrispondenza secondo le seguenti disposizioni.

La scheda di voto compilata e sottoscritta dovrà pervenire entro e non oltre il 12 dicembre 2014 (giorno lavorativo antecedente l'Assemblea) in busta chiusa alla SGR, all'indirizzo

BNP PARIBAS REIM SGR p.A.

c/o Georgeson Srl - Via Emilia 88 - 00187 Roma

a mezzo posta ordinaria e/o a mezzo raccomandata a.r. Le schede pervenute oltre il termine previsto o prive di sottoscrizione non saranno prese in considerazione ai fini della votazione. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della SGR entro e non oltre il 12 dicembre 2014 (giorno lavorativo antecedente l'Assemblea), ovvero mediante dichiarazione espressa resa dal titolare nel corso dell'Assemblea medesima. La scheda di voto, disponibile sul sito Internet della SGR e presso la sede sociale, potrà altresì essere inviata dalla SGR ai Partecipanti che ne facciano richiesta, insieme alla relativa busta, con costi di spedizione a loro carico. Si ricorda che per l'esercizio del voto per corrispondenza il soggetto a cui spetta il diritto di voto deve impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del 4 dicembre 2014 (Record Date). Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell'art. 18-quater, comma 2, del D.M. n. 228/1999 e s.m.i., non si tiene conto del voto espresso per corrispondenza se la delibera sottoposta a votazione dall'Assemblea non è conforme a quella contenuta nel presente avviso di convocazione. Informazioni circa le modalità di partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste telefonando al Numero Verde 800-189040

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito Internet di BNP PARIBAS REIM SGR p.A. (www.reim.bnpparibas.it) nella sezione dedicata ai Fondi in oggetto ("I Nostri Fondi"), e sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Corriere della Sera". Il presente avviso è stato inoltre tempestivamente diffuso alla società di gestione del mercato ed almeno 2 agenzie di stampa.

